

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 238/24/2011**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con tempestivo ricorso notificato alla Direzione Provinciale di Monza e Brianza e depositato presso questa Commissione, la sig.ra An. De., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Battagliese e Adele Domenichella, con domicilio eletto presso lo studio Battagliese e Buonaguidi in Milano Via Visconti di Modrone n. 7, ha impugnato l'avviso di liquidazione n. Omissis per IRPEF anno 2005, chiedendone l'annullamento.

Con lo stesso ricorso è chiesta la sospensione cautelare e la discussione in pubblica udienza.

Si costituisce la Direzione Provinciale di Monza e Brianza che in via preliminare chiede che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività ed in via principale che venga confermato l'operato dell'Ufficio.

L'atto impugnato è stato sospeso con decreto del Presidente di questa Sezione che ha rimesso a questa udienza la convalida del provvedimento cautelare ed insieme la discussione del merito.

Alla odierna pubblica udienza il Presidente relaziona alla Commissione e successivamente ammette le parti presenti alla discussione.

La Commissione si ritira quindi in camera di consiglio per deliberare la decisione.

### **MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE**

L'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso viene sollevata dall'Ufficio in quanto l'atto di liquidazione qui impugnato è stato notificato il 19.10.2010, mentre il ricorso è stato spedito in data 19.3.2011, cioè oltre i 150 giorni complessivamente consentiti dalla legge che espressamente prevede 60 giorni per presentare ricorso, sospesi per 90 giorni in caso di presentazione da parte del contribuente, come nel caso in esame, dell'istanza di accertamento con adesione. Ad avviso della parte resistente il ricorso avrebbe dovuto essere presentato a pena di decadenza entro il 17.3.2011 (rectius ad avviso della Commissione il 18.3.2011), mentre è stato presentato 19.3.2011.

L'osservazione dell'Ufficio non può essere accolta in quanto i 60 giorni previsti dall'art.23 D.Lgs.546/92 per la proposizione del ricorso ed entro i quali la parte poteva presentare istanza per l'accertamento con adesione, scadevano il 18.12.2010 che era un sabato, per cui la scadenza veniva prorogata al primo giorno feriale successivo, cioè lunedì 20.12.2011, data in cui è stata presentata l'istanza di accertamento con adesione e da cui prendono a decorrere 190 giorni previsti dall'art.6/2c d.lgs.218/97. Il ricorso si deve pertanto ritenere tempestivo.

Nel merito, la maggiore IRPEF richiesta dall'Ufficio trae origine da una presunta plusvalenza accertata dall'Ufficio in occasione di una cessione di azienda per la rivendita al dettaglio di generi di monopolio corrente in Vimodrone, registrata il 7.3.2005: l'Ufficio accerta una maggiore plusvalenza tassabile rispetto a quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, sull'assunto di un diverso valore d'avviamento in acquisto, detraibile rispetto a quello finale di cessione. Ad avviso dell'Ufficio il valore di avviamento sarebbe pari ad € 328.178,11 con un residuo finale di ammortamento di €114.653,43 e non invece ad € 432.000,00 come chiede la ricorrente. Tale differente valutazione dipende dal rifiuto da parte dell'Ufficio di prendere in considerazione il maggior valore d'avviamento quale risulta dalla regolarizzazione operata dalla contribuente ai sensi dell'art.141.289/2002, in quanto il maggior costo di avviamento indicato nella dichiarazione integrativa non costituisce posta regolarizzabile con le

modalità previste dall'art.14 L. 289/2001. Aggiunge l'Ufficio che la regolarizzazione contabile era consentita solo per far emergere la integrale omissione di valori contabili non iscritti e non di maggiori valori contabili già iscritti.

A tale ultima obiezione la parte obietta di essere stata titolare di due distinte aziende, una (edicola )per il commercio al dettaglio di riviste e periodici e l'altra - qui in esame - (tabaccheria) per la rivendita al dettaglio di generi di monopolio: il valore iscritto nel libro dei cespiti di € 382.178,11 è relativo alla sola edicola, mentre quello di € 432.000,00 è relativo alla sola tabaccheria. Non si tratta quindi di un avviamento inizialmente iscritto per un valore inferiore al reale e poi illegittimamente aumentato, ma di due distinti avviamenti di due distinte e diverse aziende

La Commissione ritiene meritevole di accoglimento il ricorso in quanto l'Ufficio non può in questa sede e dopo tanti anni far valere la asserita irregolarità di un condono per cui la contribuente ha presentato istanza che avrebbe per sua natura essere rifiutata e che invece è stata accettata senza che venisse mossa alcuna obiezione e per cui è stata pagata anche la relativa imposta. Ad avviso della Commissione la contribuente ha acquisito in tal modo il diritto di vedersi riconosciuto quale valore d'avviamento quello che era stato oggetto di condono. Nè può l'Ufficio obiettare di aver operato nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt.38, 39 e 43 DPR 600/73 in quanto detti articoli attengono al controllo sulla dichiarazione e non sul condono: nel caso in esame quanto risulta dalla dichiarazione della ricorrente è perfettamente conforme a quanto condonato e non contestato dall'Ufficio.

Le spese, nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

#### **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso. Condanna l'Amministrazione Finanziaria al pagamento di €2.000,00 per diritti, onorari e spese.